



TERRE DI CASTELLI (256017)
PROT. 1489-2012/C
TIPO : CONVENZIONE
STIPULA : 22/12/2011

CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

TERRE DI CASTELLI DEI SERVIZI BIBLIOTECHE.

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre in Vignola nella sede dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

il **COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE** (Mo) in persona del ViceSindaco Massimiliano Meschiari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 57 del 28.11.2011;

Il **COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA** in persona del Sindaco Giorgio Montanari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 24.11.2011;


Il **COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Germano Caroli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale 53 del 23.11.2011;

Il **COMUNE DI SPILAMBERTO** in persona del Vice Sindaco Daniela Barozzi domiciliata per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 28.11.2011;

Il **COMUNE DI VIGNOLA** in persona del Sindaco Daria Denti domiciliata per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice fiscale 00179790365) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29.11.2011;

E

L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI in persona del Presidente Francesco Lamandini domiciliato per la sua carica presso l'Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 54 del 30.11.2011.



Con l'assistenza e l'opera del Segretario generale dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli;

PREMESSO

che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Terre di Castelli";

che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;

che detti atti consiliari sono stati controllati senza rilievi dal CO.RE.CO. di Bologna;

che lo Statuto è entrato in vigore il 13/08/2001 e modificato con atto consiliare n. 55 del 21.10.2010;

che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 20/07/2001;

che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;

che in base al DPR 14 gennaio 1972, n° 3; all'art. 47 del D.P.R. 616/77; all'art. 208 della LR 21 aprile 1999, n. 3; LR 24 marzo 2000, n. 18; all'art. 13 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative all'organizzazione e l'apertura al pubblico dei servizi culturali di biblioteca, al fine di garantire il diritto dei cittadini all'informazione, alla documentazione e alla formazione permanente;

che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Spilamberto, San Cesario, il Centro di Documentazione Provinciale e l'Istituto Professionale Statale "Lazzaro Spallanzani" di Castelnuovo Rangone hanno dato avvio al Sistema Bibliotecario Intercomunale di Castelnuovo Rangone per l'esercizio associato di funzioni culturali di biblioteca a norma dell'art. 13 della LR42/83 sostituito dall'art. 12 della LR 18/00;

che con deliberazione del consiglio comunale di Spilamberto n. 33 del 03/05/1999, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Spilamberto ha rinnovato la convenzione per la gestione del Sistema Bibliotecario Intercomunale di Castelnuovo Rangone;

che i comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Savignano, e Vignola ad oggi costituenti l'Unione "Terre di Castelli" ed i comuni di Marano sul Panaro e Zocca hanno dato avvio al Sistema Bibliotecario

Intercomunale di Vignola per l'esercizio associato di funzioni culturali di biblioteca a norma dell'art. 13 della LR42/83 sostituito dall'art. 12 della LR 18/00;

che con deliberazioni di Consiglio comunale di Castelnuovo n. 22 del 29.3.1999, di Consiglio comunale di Castelvetro n. 19 del 14.4.1999, di Consiglio comunale di Savignano n. 44 del 14.4.1999, di Consiglio comunale di Vignola n.10 del 26.2.1999, esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola hanno aderito ed approvato la convenzione per la gestione del Sistema Interbibliotecario di Vignola.

che in entrambi i sistemi interbibliotecari i servizi sono volti ad assicurare:

- il coordinamento degli acquisti;
- l'organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario;
- l'indirizzo e la verifica degli strumenti informativi in biblioteca;
- la promozione, conoscenza e valorizzazione delle iniziative e/o dei patrimoni più qualificanti presenti negli Istituti del Sistema;
- l'interscambio di informazioni, iniziative e servizi tra i Sistemi;
- i rapporti con il Centro Provinciale di Documentazione per usufruire dei servizi annessi al programma informativo SUTRET (Sistema Unificato Territoriale in rete), ivi compresi quelli di formazione e/o aggiornamento degli operatori di biblioteca;

che con le surrichiamate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano s.P., Spilamberto e Vignola hanno approvato il trasferimento all'Unione dei compiti e delle funzioni per la gestione dei servizi biblioteca;

che, pur nella diversità delle formule gestionali attualmente adottate dai singoli Comuni dell'Unione "Terre di Castelli" per l'organizzazione e l'erogazione dei sopra citati servizi, vi è la volontà, tenuto conto delle singole esperienze maturate e delle specificità territoriali, di attuare una graduale uniformità gestionale;



TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti sig. nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, Vice Sindaco pro-tempore e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "Terre di Castelli" si stipula i seguenti patti e condizioni che si riportano:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" il trasferimento delle funzioni relative alla gestione dei servizi culturali di biblioteca;

I Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione Comuni "Terre di Castelli", che a mezzo del legale rappresentante accetta, le funzioni relative alla gestione dei servizi culturali di biblioteca.

Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi culturali di biblioteca;

l'integrazione ed il coordinamento degli interventi di gestione e di promozione;

l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi nel rispetto delle esigenze e dei bisogni dei cittadini;

l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito culturale;

Viene pertanto costituito un servizio dell'Unione per l'esercizio delle funzioni relative alla programmazione, organizzazione, gestione e coordinamento dei servizi culturali di biblioteca, con sede temporaneamente stabilita nell'ufficio Attività Culturali dell'Unione.

Rimarranno operative le sedi di biblioteche attualmente in essere.



Art. 4 – Funzioni trasferite e ambiti di intervento

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività relativi alle biblioteche.

Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente convenzione:

- la programmazione e il coordinamento amministrativo e gestionale dei servizi culturali di biblioteca e di museo, al fine di assicurare l'unicità di conduzione, la semplificazione di tutte le procedure connesse ai citati servizi, nonché il conseguimento di economie di scala sulle relative spese, con particolare attenzione:

alle caratteristiche e vocazioni già individuate delle singole biblioteche ;

al costante adeguamento dei servizi alla crescita culturale ed alle esigenze dei cittadini;

l'organizzazione unitaria dei servizi culturali di biblioteca, improntata a principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- lo studio di fattibilità in ordine all'adozione graduale di un modello gestionale articolato nelle seguenti fasi:

costituzione di un gruppo di lavoro;

disamina delle differenti formule gestionali presenti nei singoli Comuni dell'Unione;

disamina quantitativa, qualitativa e dello stato del patrimonio;

ricognizione dei rapporti posti in essere con altri enti e istituti;

analisi delle specificità territoriali;

focalizzazione degli obiettivi strategici;

individuazione del "modello gestionale tipo" nonché delle risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie alla relativa attuazione.

Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione

Comuni "Terre di Castelli".



5



Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale della gestione unitaria delle biblioteche è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art. 7 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le biblioteche è la Giunta dell'Unione.

Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifica competenza tecnica e amministrativa, dipendenti e consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi agli interventi previsti dalla presente convenzione.

In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.


Art. 8 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative ai Servizi culturali di biblioteca verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previa le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L., tale dotazione sarà costituita attraverso le forme previste dal Titolo 2°, Capo 3°, Sezione 2^ del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, e con le modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il conseguente riassetto organizzativo adottati dal Comune di Vignola con le deliberazioni di Giunta n. 29 e n. 30 dell'08.03.2001, così come recepite dal Consiglio dell'Unione con proprio atto n. 6 del 29.12.2001.

Art. 9 - Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

La manutenzione ordinaria dei beni immobili compete all'Unione.



6



Per la manutenzione straordinaria si rinvia all'apposita convenzione d'uso da stipularsi tra l'Unione e i singoli Comuni.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 10 - Ripartizione delle spese e delle entrate

Tutte le spese correlate alla gestione delle funzioni attribuite con la presente convenzione non coperte con entrate proprie o trasferimenti da altri enti, sono sostenute dall'Unione con fondi trasferiti dai comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione. Tali spese sono ripartite tra i comuni con criteri di ripartizione specifici che tengano conto il più possibile dell'entità dei servizi resi ai territori dei singoli comuni. Tali criteri di vengono analiticamente individuati in sede di programmazione annuale e pluriennale e di approvazione dei documenti di bilancio.

Art. 11 - Investimenti

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto nel piano degli investimenti e dall'eventuale programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale.

Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento.

Laddove invece l'investimento riguardi più Comuni, le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei comuni conferenti, sono imputate a tutti i comuni o a parte di essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento. Tali atti, preventivamente programmati e



deliberati da ciascun Comune interessato dovranno contemporaneamente disciplinare i tempi e le modalità dell'eventuale recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali.

In ogni caso la titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa

Art. 12 – Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento dell'Unione.

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 3, comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria pianta organica.

Nei casi di recesso, revoca o scioglimento, il singolo comune acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente al territorio del comune stesso. In questo caso verranno trasferiti anche gli eventuali oneri finanziari, sia la parte interessi che la parte capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni retrocessi.

Nel caso di recesso o di revoca, la titolarità dei beni mobili ed immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentito la continuità di utilizzo. In tali situazioni saranno applicate le modalità di recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali disciplinati al momento dell'attivazione dell'investimento.

Nel caso invece di scioglimento dell'Unione le modalità di retrocessione di questi beni e dei relativi oneri connessi dovranno essere definite nell'atto di scioglimento.

Art. 13 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno risolte mediante arbitrato rituale, in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Modena che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, da tre arbitri nominati secondo detto regolamento. Sede dell'arbitrato sarà Modena.


Art. 14 – Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Art. 15 – Registrazione

Il presente atto composto da n. 10 pagine sarà annotato nell'apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Segreteria generale dell'Unione.

Letto, approvato e sottoscritto



Handwritten signatures and initials, including a large 'R' and a signature that appears to be 'M. ... / M. ...'.

Per il Comune di Castelnuovo Rangone

(Massimiliano Meschiaro)

Massimiliano Meschiaro
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

Per il Comune di Castelvetro di Modena

(Giorgio Montanari)

Per il Comune di Savignano sul Panaro

(Germano Caroli)

Germano Caroli
COMUNE DI SAVIGNANO S/P
SINDACO

Per il Comune di Spilamberto

(Daniela Barozzi)

Daniela Barozzi
COMUNE DI SPILAMBERTO
SINDACO

Per il Comune di Vignola

(Daria Denti)

Daria Denti

Per l'Unione di Comuni "Terre di Castelli"

(Francesco Lamandini)

Francesco Lamandini

Il Segretario generale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli

(dott. Carmelo Stracuzzi)

Carmelo Stracuzzi